

La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel bando o nella lettera d'invito di una gara d'appalto, che comminano la sanzione dell'esclusione, esige che alle prescrizioni stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando o nella lettera d'invito residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, che, quindi, non può essere in alcun modo disattesa. Qualora il bando commini espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento, l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l'Amministrazione si è, invero, autovincolata al momento dell'adozione del bando (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima l'esclusione di una offerta che, in violazione del bando - il quale comminava nel caso di inosservanza l'esclusione - era risultata priva di controfirma sui lembi di chiusura della busta e dell'indicazione in quest'ultima del nome dell'offerente e dell'oggetto della gara). Il potere dell'Amministrazione appaltante di invitare i privati alla regolarizzazione della documentazione prodotta in sede di gara costituisce una potestà discrezionale (come, peraltro, si evince dal significativo utilizzo, nell'art.6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., dell'espressione «può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete»), non un obbligo e il suo omesso esercizio, non potendosi configurare quale violazione di una disposizione vincolante, non risulta idoneo ad inficiare la legittimità del procedimento; l'esercizio di siffatto potere postula che l'incompletezza da integrare o l'erroneità da rettificare siano riferibili al contenuto di dichiarazioni o di istanze, sicché non è esercitabile nel caso in cui risultino violate le stesse modalità formali di presentazione di una domanda e, quindi, ormai irrimediabilmente vulnerate le esigenze, garantite proprio dal rispetto di quegli adempimenti formali, di segretezza dell'offerta economica. Il potere dell'Amministrazione appaltante di invitare i privati alla regolarizzazione della documentazione prodotta in sede di gara non è esercitabile in presenza di una prescrizione chiara del bando e della pacifica inosservanza di questa da parte di un concorrente, atteso che in tale ipotesi l'invito alla regolarizzazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio e si tradurrebbe in una inammissibile sanatoria.